



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

| Determinazione Dirigenziale |                  |
|-----------------------------|------------------|
| N. 52/ 13                   | di data 10/02/25 |
|                             |                  |

**Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 - REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RIQUALIFICAZIONE COPERTURA N. 5 EDIFICI SCOLASTICI PRIMARIE E SECONDARIE. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.500.000,00 - OPERA 6698. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI.**

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con propria deliberazione 10.02.2025 n. 25, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Realizzazione impianti fotovoltaici e riqualificazione copertura n. 5 edifici scolastici primarie e secondarie" - opera n. 6698, datato ottobre 2024, dell'importo complessivo di euro 1.500.000,00 come di seguito ripartito:

##### A) lavori

###### A1) lotto 1 – scuole primarie

|                        |                 |                        |
|------------------------|-----------------|------------------------|
| - Cat. OS6 lavori      | euro 220.974,18 |                        |
| oneri per la sicurezza | euro 24.783,59  |                        |
| sommano                |                 | euro 245.757,77        |
| - Cat. OG9 lavori      | euro 192.649,51 |                        |
| oneri per la sicurezza | euro 1.497,72   |                        |
| sommano                |                 | euro 194.147,23        |
| <b>Totale lotto 1</b>  |                 | <b>euro 439.905,00</b> |

###### A2) lotto 2 – scuole secondarie di primo grado

|                        |                 |                        |
|------------------------|-----------------|------------------------|
| - Cat. OS6 lavori      | euro 480.299,18 |                        |
| oneri per la sicurezza | euro 17.211,87  |                        |
| sommano                |                 | euro 497.511,05        |
| - Cat. OG9 lavori      | euro 169.645,35 |                        |
| oneri per la sicurezza | euro 998,48     |                        |
| sommano                |                 | euro 170.643,83        |
| <b>Totale lotto 2</b>  |                 | <b>euro 668.154,88</b> |

##### Totale lavori

**euro 1.108.059,88**

B) lavori in economia per opere non progettualizzabili da affidare alla stessa Ditta appaltatrice

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| B1) lavori in economia lotto 1 | euro 17.596,20 |
| B2) lavori in economia lotto 2 | euro 26.726,20 |

|  |      |                          |
|--|------|--------------------------|
| sommano  | euro | 44.322,40                |
| C) somme a disposizione dell'Amministrazione                           |      |                          |
| C1) spese tecniche e collaudi (oneri previdenziali e fiscali compresi) | euro | 75.000,00                |
| C2) allacciamenti  | euro | 14.250,00                |
| C3) oneri fiscali 22% su cat. OS6 di A + B                             | euro | 173.270,06               |
| C4) oneri fiscali 10% su cat. OG9 di A + C2                            | euro | 37.904,10                |
| C5) compensi incentivanti (oneri contributivi ed erariali compresi)    | euro | 27.701,50                |
| C6) imprevisti iva compresa  | euro | 19.492,06                |
| sommano  |      | <u>euro 347.617,72</u>   |
| totale   |      | <u>euro 1.500.000,00</u> |

rinviando a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

dato atto che le voci A) - per quanto riguarda la categoria di lavori OG9) - e C2) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10%, rientrando tra gli "impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica" di cui al numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633 del 1972 ovvero tra i beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione dei suddetti impianti, come stabilito dal numero 127-sexies), Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633 del 1972;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce C5) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecnico-amministrative inerenti alla realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi degli artt. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m. e 5 bis della L.p. 2/2016;

ritenuto, secondo quanto definito dagli artt. 3, commi 1 e 7 della L.p. 2/2016 e s.m., di prevedere la suddivisione dell'opera in due lotti distinti, individuati sulla base della tipologia degli istituti scolastici interessati dai lavori, in modo tale da garantire il migliore soddisfacimento degli obiettivi e dei risultati perseguiti dall'Amministrazione: in particolare la suddivisione in lotti consente una più agile organizzazione dei lavori in modo da rispettare lo stretto cronoprogramma previsto per gli stessi in relazione allo svolgimento delle attività scolastiche; la suddivisione in lotti consente d'altro canto di favorire la concorrenza e l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese;

richiamate le determinazioni dirigenziali:

- 27.12.2023 n. 52/87 con la quale si è disposto di affidare a tecnici interni comunali le prestazioni nell'ambito dell'opera, prenotando la somma di euro 1.500.000,00 quale quota dello stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- 11.04.2024 n. 52/35 con la quale si è affidato a professionista esterno l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, verifica statica delle coperture, progettazione delle linee vita, verifica del non aggravio ex art. 4, c. 6 del D.P.R. 151/2001, verso il compenso di euro 53.289,60 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi) impegnando la relativa spesa;
- 21.10.2024 n. 52/70 con cui sono stati affidati a soggetto esterno l'incarico di verifica del progetto esecutivo verso la corresponsione del compenso di euro 14.568,63 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi) impegnando la relativa spesa ed un ulteriore incarico a tecnico comunale;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione

stessa la relativa gestione;

richiamato l'art. 48 commi 1 e 2 del D.Lgs 36/2023 che richiede l'accertamento dell'eventuale presenza di interesse transfrontaliero certo dell'affidamento, in presenza del quale è obbligatorio l'esperimento di procedure aperte per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

ritenuto che il presente affidamento non presenti interesse transfrontaliero certo, in considerazione dell'importo, che risulta inferiore in misura consistente alla soglia di rilevanza comunitaria, della distanza dal più vicino confine di Stato, della tipologia dei lavori e delle caratteristiche tecniche dell'appalto, elementi che si ritiene nel loro insieme non siano idonei ad attrarre l'interesse di operatori esteri e per i quali anche in precedenti appalti analoghi, si è rilevato un interesse del solo mercato locale;

richiamato in relazione al valore stimato dell'affidamento l'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 che consente per i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea l'affidamento mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori relativi al lotto 1 e al lotto 2 previsti nel quadro economico alla voce A) per l'importo complessivo di euro 1.108.059,88 (i.v.a. esclusa) mediante procedura negoziata senza bando, suddivisa in due lotti per le ragioni sopra riportate, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett d) del D.Lgs. 36/2023;

la modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

le imprese da invitare alla procedura saranno selezionate dall'elenco telematico provinciale di cui all'art. 19 della l.p. 2/2016;

richiamato l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 per il quale "Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso come consentito dal combinato disposto degli artt. 50 comma 4 e 108 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 54 bis comma 1 del Regolamento attuativo della l.p. 26/93;

ritenuto altresì di prevedere:

- che l'offerta possa essere presentata per entrambi i lotti, come consentito ai sensi dell'art. 7, comma 7 della l.p. 2/2016;
- che ciascun operatore economico possa risultare aggiudicatario unicamente di un unico lotto, come consentito dall'art. 7 comma 8 della l.p. 2/2016, per ragioni connesse alla maggior efficienza della prestazione, in modo da garantire l'esecuzione delle lavorazioni nel più breve tempo possibile e in coerenza con il cronoprogramma dei lavori;
- che qualora il medesimo operatore economico presenti la migliore offerta per entrambi i lotti, lo stesso è escluso dalla gara per il lotto per cui ha presentato il ribasso inferiore;
- che nel caso di migliore offerta presentata in pari misura per entrambi i lotti, l'offerente è escluso dalla gara per il lotto 1 relativo alle scuole primarie;
- che in ogni caso il limite sui lotti aggiudicabili al medesimo operatore non è applicabile laddove l'operatore sia l'unico offerente in graduatoria, purché la sua offerta sia ritenuta idonea e

conveniente;

dato atto che la stipula del contratto dei lavori del lotto 1 sarà formalizzata attraverso scrittura privata informatica, mentre la stipula del contratto dei lavori del lotto 2 mediante atto pubblico informatico;

ritenuto di autorizzare inoltre la spesa relativa ai lavori di cui alla voce B), per l'importo di euro 44.322,40 (i.v.a. esclusa), che saranno affidati all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera e liquidati secondo le modalità operative indicate nel Capitolato speciale d'appalto;

dato atto che i lavori indicati tra le somme a disposizione dell'amministrazione alla voce C2) per l'importo di euro 14.250,00 (iva esclusa) saranno eseguiti dagli enti gestori, previa richiesta formale della stazione appaltante, ed in seguito compensati su presentazione di regolare fattura;

rilevata inoltre l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

atteso per quanto riguarda il subappalto che l'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi ivi indicati e previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, al fine di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

ritenuto al riguardo che le lavorazioni dei lotti 1 e 2 la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto debbano essere quantificate nella percentuale delle lavorazioni relative alla categoria prevalente indicata nei relativi capitolati speciali di appalto. Questo risponde ad un articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento. Per le stesse motivazioni non è ammesso il subappalto del subappalto per entrambi i lotti;

dato atto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa è indicato nel capitolato speciale d'appalto;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare 18.12.2024 n. 135 e nel bilancio 2025-2027 approvato con deliberazione consiliare 18.12.2024 n. 136 e successive variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 135, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 136, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e

successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il Decreto sindacale 29.12.2023 prot. n. 452112 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 27.01.2025 prot. n. 25496, di data 04.02.2025 prot. n. 35105 e di data 05.02.2025 prot. n. 36255;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

#### d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 10.02.2025 n. 25, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo “Realizzazione impianti fotovoltaici e riqualificazione copertura n. 5 edifici scolastici primarie e secondarie” - opera n. 6698, datato ottobre 2024, dell'importo complessivo di euro 1.500.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 1.500.000,00 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione dirigenziale 27.12.2023 n. 52/87 nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in narrativa , autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di autorizzare inoltre la spesa relativa ai lavori di cui alla voce B), per l'importo di euro 44.322,40 (i.v.a. esclusa), che saranno affidati all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera e liquidati secondo le modalità operative indicate nel Capitolato speciale d'appalto;
6. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi

- dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
  8. di dar conto per quanto riguarda il subappalto che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, le lavorazioni dei lotti 1 e 2 la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale delle lavorazioni relative alla categoria prevalente indicata nei relativi capitolati speciali di appalto in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa. Per le stesse motivazioni non è ammesso il subappalto del subappalto per entrambi i lotti;
  9. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e s.m. all'opera in argomento è attribuito il CUP D64D23001830004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
ing. Claudia Patton

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 10/02/25



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

| Determinazione Dirigenziale |                  |
|-----------------------------|------------------|
| N. 52/ 13                   | di data 10/02/25 |
|                             |                  |

**Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 - REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RIQUALIFICAZIONE COPERTURA N. 5 EDIFICI SCOLASTICI PRIMARIE E SECONDARIE. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.500.000,00 - OPERA 6698. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 18 febbraio 2025